

COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

PROT. N° 12861 DEL 10 GIU 2016

ORDINANZA N. 15

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54, comma 4, DLgs 267/2000, per prevenire e contrastare gravi pericoli cagionati da comportamenti connessi all'esercizio della prostituzione sulla pubblica via.

IL SINDACO

PREMESSO che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, secondo quanto previsto dall'art. 54 comma 4 del D.Lgs 267/2000, *"con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità privata e la sicurezza urbana"*;

CONSIDERATO che il decreto ministeriale 5 agosto 2008, adottato per l'esplicita previsione dell'articolo 4 bis della legge sopracitata, all'art. 2 prevede che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare, tra gli altri, (lett.e) *"comportamenti che, come la prostituzione su strada, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi"*;

RILEVATO che la Corte Costituzionale, con plurime pronunce, ha definitivamente stabilito che i poteri esercitabili dai Sindaci, ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000 possono essere finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati e alla tutela di essenziali interessi pubblici, con possibilità di derogare a norme legislative vigenti mediante provvedimenti che si fondino sul presupposto dell'urgenza e a condizione della temporaneità degli effetti;

PRESO ATTO che sono pervenute numerose e reiterate segnalazioni da parte dei cittadini sulla presenza di persone dedite all'esercizio della prostituzione su varie vie del territorio comunale;



RILEVATO che, tali segnalazioni hanno avuto riscontro da parte dell'attività posta in essere dal Corpo di Polizia Locale che ha potuto verificare la veridicità delle predette segnalazioni e constatare che l'esercizio della prostituzione viene svolto in vie del centro urbano, con particolare riferimento alla zona in prossimità di Piazza Stazione;

CONSIDERATO che:

- ❖ nel territorio comunale la prostituzione su strada, per la diffusione del fenomeno in alcune aree, in particolar modo nel periodo estivo, potrebbe pregiudicare oggettivamente e sensibilmente le condizioni di vita dei cittadini, costituendo per essi fonte di grave turbativa ed insicurezza;
- ❖ l'attività in argomento e le modalità di esercizio potrebbero determinare l'incremento di una serie di fenomeni, anche di rilevanza penale, e la commissione di reati correlati alla prostituzione (quali, a titolo esemplificativo, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione previste dall'art. 3 della L. n. 75/1958; circonvenzione di persone incapaci art. 643 c.p. adescamento art. 5 L. n. 75/1958; atti osceni art. 527 c.p.; rapina art. 628 c.p.; violenza sessuale artt. 609 e 609bis c.p.; rissa art. 588 c.p.; violenza privata art. 610 c.p.; atti contrari alla pubblica decenza art. 726 c.p.; spaccio di sostanze stupefacenti art. 73 DPR n. 309/1990 e s.m.i., invasione di terreni o edifici art. 633 c.p.; danneggiamento art. 635 c.p.; disturbo della quiete pubblica art. 659 c.p.; deturpamento o imbrattamento di cose altrui art. 639 c.p., ecc.);

RILEVATO che il fenomeno ed i gravissimi effetti di allarme e turbativa per la sicurezza pubblica si sono manifestati con una specifica, particolare intensità nelle vie del centro urbano, con particolare riferimento alle vie adiacenti alla Stazione Ferroviaria ed in prossimità dei sottopassi che conducono all'arenile;

RAVVISATA quindi la necessità e urgenza di intervenire per impedire che il fenomeno possa ulteriormente intensificarsi ed estendersi determinando effetti estremamente pregiudizievoli per la sicurezza delle persone ed a tutela anche dell'interesse di questa comunità al regolare svolgimento dell'attività turistica;

VISTI:

l'art. 726 del c.p., che individua tra le contravvenzioni, il compimento di atti contrari alla pubblica decenza in luoghi pubblici o aperti ed esposti al pubblico;

il D.Lgs nr. 285/92 (Codice della Strada) e s.m.i.;

l'art. 54 del D.Lgs 267 del 18.08.2000, come modificato dall'art. 6 del D.L. 92/08 convertito dalla Legge n° 125 del 24.07.2008;

il Decreto del Ministro dell'Interno del 05.08.2008 che fissa i criteri per l'attuazione dei poteri attribuiti al Sindaco in materia di sicurezza urbana;

l'art. 7 del D.Lgs 267/2000;



l'art. 16 della Legge 24.11.1981 n° 689 come modificato dall'art. 6 bis della legge 24.07.2008 n° 125 di conversione del D.L. 23.05.2008 n° 92;
la Sentenza della Corte Costituzionale del 07.04.2011 n° 115 che fissa, tra l'altro, i criteri per l'adozione delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti;
il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

che, a decorrere dal 10 Giugno 2016 e fino al 30 Settembre 2016, per le esigenze di sicurezza pubblica descritte in narrativa e che qui s'intendono integralmente richiamate, su tutto il territorio comunale è fatto divieto a chiunque:

1) di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, consistenti nell'assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo ovvero nel mostrare nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione.

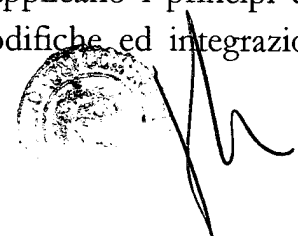
La violazione si concretizza con lo stazionamento e/o l'appostamento continuativo della persona e/o l'adescamento di clienti e l'intrattenersi con essi, e/o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali, compreso l'abbigliamento, che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando la prostituzione;

2) di richiedere informazioni a soggetti che pongano in essere i comportamenti descritti al precedente punto 1) e/o di concordare con gli stessi l'acquisizione di prestazioni sessuali a pagamento;

3) alla guida di veicoli, di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale al fine di porre in essere i comportamenti descritti al punto 2. Le violazioni previste al presente punto comportano l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 30.04.1992.

Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, le violazioni previste ai sopra riportati punti 1 e 2, sono sanzionate con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 500,00, P.M.R. determinato nella somma di **€ 300,00** entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento.

Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previsti dalla L. 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto al sopra riportato punto 3;



In alternativa all'assoggettamento alla sanzione stabilita nella presente ordinanza ed anche in coerenza con il dettato dell'art. 18 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286, le persone dedite alla prostituzione, vittime di violenza o di grave sfruttamento ovvero in stato di particolare disagio, potranno essere avviate a programmi di sostegno e reinserimento psicologico e sociale attivi sul territorio comunale per il loro recupero;
Entro il 15 Settembre 2016 saranno valutati gli effetti e l'efficacia della presente ordinanza;

DISPONE

che qualunque fatto o atto ritenuto rilevante ai fini fiscali, riscontrato dall'agente accertatore nei confronti di chicchessia, nell'ambito dell'attività di controllo e/o di accertamento di cui alla presente ordinanza, sarà portato a conoscenza – a cura dell'organo cui appartiene l'agente accertatore – unitamente alla copia del verbale di accertamento, qualora contestato, all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio di Calabria, nonché al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio di Calabria, al fine di consentire la valutazione, da parte di tali organi, in merito agli accertamenti fiscali di competenza;

DISPONE altresì

che la presente ordinanza

- sia valida dal 10 Giugno 2016 al 30 Settembre 2016;
- che sia resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio;
- sia preventivamente comunicata alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Reggio di Calabria per la predisposizione delle misure ritenute necessarie, come previsto dall'art. 54, comma 4, Dlgs 267/2000;

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241 e succ. mod. ed integr, che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente, o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Reggio Calabria entro 60 (sessanta) giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

Copia della presente, verrà notificata per competenza al Comando di Polizia Municipale, alla Compagnia Carabinieri di Melito di Porto Salvo, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Melito di Porto Salvo, al Commissariato di Polizia di Stato di Condofuri, al Comando Corpo Forestale dello Stato.

Melito di Porto Salvo, lì 10 GIU. 2016

 **Ing. Giuseppe Salvatore MEDURI**